



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007050240

C.A.P. 36043

ORDINANZA N. 23 DEL 13-11-2020

Reg. Gen. N. 64

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 D. LGS. 267/2000 PER SOSPENSIONE DEL MERCATO NELLE DOMENICHE 15 E 22 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emesso il 3 novembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, con il quale sono state emanate le disposizioni applicabili dal 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020;

VISTO l’articolo 1, comma 9, lettera ff) del surrichiamato DPCM con cui viene disposto:

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020 che prevede:

- al paragrafo **a) Misure di carattere generale:**

punto 4: *“E’ fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;*
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;*

d) *applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020;*

- al paragrafo **b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi:**

Punto 1: "Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Punto 2: Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Punto 3: la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

PRESO ATTO che le disposizioni inserite nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020 consentono di svolgere nei giorni festivi solo mercati del settore alimentare;

RILEVATO:

- che nel mercato di Camisano Vicentino operano circa 40 operatori del settore alimentare, dislocati in vari punti dell'area mercatale;
- che la presenza di tali operatori comporterebbe sicuramente a un enorme richiamo di pubblico che abitualmente si reca al mercato per fare la spesa settimanale;
- che stante la chiusura dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture di vendita, vi è un reale pericolo che il mercato di Camisano Vicentino attiri un numero ancora più alto di avventori, anche dalle regioni limitrofe qualificate come zone gialle;
- che l'andamento dell'epidemia sul territorio comunale riflette le criticità della situazione generale della Regione;

RITENUTO che ragioni di prudenza pertanto, impongano una riflessione sulla opportunità dello svolgimento del mercato in quanto la salute del cittadino è da ritenersi diritto di rango superiore rispetto a qualsiasi altro;

RILEVATO che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020, dopo aver evidenziato il rilevante incremento dei contagi avvenuto nell'ultimo periodo, impone come condizioni necessarie per lo svolgimento dei mercati, le stringenti regole sopra citate;

RILEVATO tra l'altro:

- che per consentire il rispetto delle misure restrittive imposte con il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020 è indispensabile rilocalizzare tutti gli operatori del settore alimentare in un'area circoscritta, dotata anche del servizio di allaccio alla corrente elettrica, area che purtroppo non è individuabile ed attrezzabile in tempi brevi;
- che allo stato attuale la ricollocazione del mercato non risulta pertanto realizzabile per ragioni tecnico-organizzative;

VALUTATO, pertanto, che non vi siano le condizioni per lo svolgimento del mercato salvaguardando il distanziamento sociale e il rispetto del divieto di assembramento

durante le operazioni di vendita e garantendo altresì la perimetrazione con unico accesso e uscita presidiati e le altre prescrizioni contenute nell'allegato 9 del DPCM del 03.11.2020;

RITENUTO che ci siano tutti i presupposti per l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, stante l'indiscutibile emergenza sanitaria tuttora in atto ed il rischio, in questa delicata fase, di un peggioramento dei casi di contagio;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione del mercato di Camisano Vicentino per tutti i settori merceologici nelle domeniche 15 e 22 novembre 2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e il suo invio alla Regione, alla Prefettura, all'AULSS n. 8, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia locale.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
MARANGON RENZO